



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

(PROVINCIA DI LECCE)

SETTORE IV° URBANISTICA

DEMANIO MARITTIMO

C.F. 81003110756

Tel. 0833-751068

Fax.0833-530544

P/zza Nassirya 1, 73040

Castrignano del Capo (LE)

Prot. 493 del 13/01/2020

Alla LIDO AZZURRO S.A.S.

Lungomare C. Colombo

73040 Castrignano del Capo (LE)

PEC: lidoazzurro@mypec.eu

documento pubblicato su
www.mondobalneare.com
il 14 gennaio 2020

e p.c. a: **Agenzia del Demanio Filiale di Puglia**

Via Giovanni Amendola n. 164/D

70126 BARI

PEC:

dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

OGGETTO: Proroga ex-lege della Concessione Demaniale Marittima n. 5/2008 del 22/07/2008.

Avvio del procedimento di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art 21-nonies della Legge 241/1990

Il Responsabile

del Settore IV Demanio - Urbanistica

Premesso:

- che la società LIDO AZZURRO S.A.S. è titolare della concessione demaniale marittima 5/2008, rilasciata in data 22/07/2008;
- che in data 13/02/2019 con n. prot. gen. 1819 è pervenuta a questo Ente istanza di vidimazione di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 da parte del sig. Galati Andrea in qualità di legale rappresentante della società LIDO AZZURRO S.A.S. DI GALATI ANDREA E C.;

Considerato che il Comune di Castrignano del Capo è titolare delle funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 10 aprile 2015, n. 17;

Visti:

- la nota della Regione Puglia prot. AOO_108/25.02.2019 n. 4184 avente ad oggetto "Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683,684 – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti", con la quale in relazione alle finzioni attribuite alla Regione dall'art. 6, co. 1, della L.R. n. 17/2015, vengono dettate le prime indicazioni procedurali in ordine all'attuazione della proroga disposta

ex-lege, al fine di garantire il coordinamento delle attività e l'uniformità dell'azione amministrativa tra gli operatori locali;

- la nota della Regione Puglia prot. AOO_108/28.10.2019 n. 21804 avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683,684 – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti - SOLLECITO” con la quale si ribadisce che l'estensione della durata delle concessioni demaniali esplica i suoi effetti ex lege, non residuando alcun potere discrezionale in capo all'Amministrazione concedente, che è tenuta a procedere in ottemperanza della legge, previo accertamento della volontà del concessionario;
- la sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 7874/2019 pubblicata in data 18/11/2019 che asserisce *“alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) [...] è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di Giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva”*
- la nota della Regione Puglia prot. AOO_108/17.12.2019 n. 25951 avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683,684 – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti – PRECISAZIONI”, intervenuta a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che conferma il contenuto delle precedenti note prot. AOO_108/25.02.2019 n. 4184 e prot. AOO_108/28.10.2019 n. 21804, sollecitando i Comuni costieri all'adempimento di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n.145;

Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19/12/2019 ha inviato a tutte le Autorità Portuali italiane una Circolare in merito all'applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 30/12/2018, con la quale richiama i seguenti punti cardine della sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 7874/2019 e della sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016:

- la proroga ex-lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione Europea sull'indizione delle gare;
- l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice comunitario, comportante la disapplicazione sia dell'art. 1, comma 18, del decreto legge n.194/2009 e dell'art. 34 duodecies, del decreto legge n.179/2012, nonché dell'art 1 comma 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

- la sentenza della Corte di giustizia UE, sebbene abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali contrastano con l'ordinamento comunitario, ha nel contempo precisato che una proroga di concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, qualora questi abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui “non era ancora dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti ad obblighi di trasparenza”. La tutela della buona fede del concessionario va quindi relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/CE;

Inoltre mette in evidenza un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto dell'unione europea, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia UE, costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare una norma interna contrastante con il diritto comunitario.

Considerato che in data 21/08/2019 è stata disposta dallo scrivente Ufficio la proroga ex-lege della Concessione Demaniale Marittima n. 5/2008 sino al 31.12.2033, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio Territoriale di Casarano il 17/09/2019, Serie 3, n. 1845;

Con la presente, alla luce del contesto giuridico amministrativo in cui opera attualmente la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime

DISPONE

l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, dell'addendum all'atto concessorio avente ad oggetto “*Proroga ex-lege della Concessione Demaniale Marittima n. 5/2008 del 22/07/2008*”, registrato al n. prot. gen. 10548 del 21/08/2019, rilasciato alla società LIDO AZZURRO S.A.S., titolare della concessione demaniale marittima 5/2008, in quanto adottato in violazione del diritto comunitario.

Al riguardo si comunica che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Gregorio Curri, Dirigente del IV Settore (Urbanistica- Demanio) del Comune di Castrignano del Capo (Le);
- l'Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento è il IV Settore (Urbanistica – Demanio) del Comune di Castrignano del Capo (Le) 74030 Castrignano del Capo, piazza Caduti di Nassirya 1, tel. 0833/1826725 pec: urbdem.comune.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it;
- il termine di conclusione del presente procedimento è di 120 (centoventi) giorni, fatte salve eventuali necessarie proroghe a termine di legge, decorrenti dal ricevimento del presente atto;
- fermo restando quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii in tema di partecipazione procedimentale, il Concessionario potrà comunque presentare proprie deduzioni nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di avvio del procedimento.



Il Responsabile del IV Settore
Dott. Ing. Gregorio CURRI

